

Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{septies} e 64^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1984²,
decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1³ Campo d'applicazione materiale

La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi, inclusi i crediti. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure le operazioni creditizie della Banca nazionale svizzera.

Art. 2⁴ Campo d'applicazione relativamente alle persone

La legge si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995⁵ sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato.

Sezione 2: Preposto alla sorveglianza dei prezzi

Art. 3 Nomina

¹ Il Consiglio federale nomina un preposto alla sorveglianza dei prezzi (Sorvegliante dei prezzi).

² Il Sorvegliante dei prezzi è subordinato al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca⁶. Ha a disposizione un gruppo di collaboratori.

RU 1986 895

¹ [CS 1 3; RU 1983 240]

² FF 1984 II 695

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546 1805; FF 1995 I 389).

⁵ RS 251

⁶ Nuova espr. giusta il n. I 33 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Compiti

¹ Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi.

² Il Sorvegliante impedisce o elimina l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. Resta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità (art. 15).

³ Il Sorvegliante informa il pubblico in merito alla propria attività.

Art. 5 Collaborazione

¹ La sorveglianza dei prezzi è esercitata in collaborazione con le cerchie interessate. Trattandosi di interessi creditizi, il Sorvegliante dei prezzi opera segnatamente dopo aver sentito diffusamente la Banca nazionale svizzera e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari^{7,8}.

² Il Sorvegliante dei prezzi coopera con la Commissione della concorrenza⁹. Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo.

³ Il Sorvegliante dei prezzi e la Commissione della concorrenza si informano reciprocamente in merito alle decisioni importanti.

⁴ Quando trattasi di problemi riguardanti il campo applicativo personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l'autorità competente (art. 15) devono, prima di decidere, consultare la Commissione della concorrenza. La Commissione della concorrenza può pubblicare i pareri.¹⁰

Sezione 3:**Misure intese a impedire o eliminare l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi****Art. 6** Preannuncio

Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato che intendono procedere a un aumento dei prezzi possono preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi.¹¹ Questi decide entro trenta giorni se non ha obiezioni in merito a tale aumento.

⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 2092; FF **1990** I 81).

⁹ Nuova espr. giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 546 1805; FF **1995** I 389). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 2092; FF **1990** I 81).

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 546; FF **1995** I 389).

Art. 7 Denunce

Chiunque supponga che vi sia stato un aumento abusivo di un prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo può denunciarlo per scritto al Sorvegliante dei prezzi.

Art. 8 Esame

Il Sorvegliante dei prezzi, fondandosi sulle denunce ricevute o sulle proprie osservazioni, accerta se vi sono indizi di un aumento abusivo di prezzi o di un mantenimento di prezzi abusivi.

Art. 9 Composizione amichevole

Il Sorvegliante dei prezzi, se accerta un abuso, cerca una composizione amichevole con l'interessato; tale composizione non richiede forma speciale.

Art. 10 Decisione

Se non si giunge a una composizione amichevole, il Sorvegliante dei prezzi vieta l'aumento in tutto o in parte oppure ordina una riduzione del prezzo.

Art. 11 Mutamento delle condizioni

¹ La validità della composizione amichevole o della decisione deve essere limitata nel tempo.

² Su proposta dell'interessato, il Sorvegliante dei prezzi le dichiara caduche prima del termine ove, nel frattempo, le condizioni reali si fossero considerevolmente mutate.

Sezione 4: Abuso di prezzi**Art. 12** Principio della politica di concorrenza

¹ Vi può essere abuso di prezzo, giusta la legge, unicamente nel caso in cui il livello dei prezzi del mercato non sia conseguenza di un'efficace concorrenza.

² Vi è concorrenza efficace segnatamente quando gli acquirenti hanno la possibilità, senza sforzo considerevole, di scegliere fra offerte comparabili.

Art. 13 Elementi di giudizio

¹ Per accertare se vi è un aumento abusivo di prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto in particolare:

- a. dell'evoluzione dei prezzi su mercati comparabili;
- b. della necessità di realizzare equi benefici;
- c. dell'evoluzione dei costi;

- d. delle prestazioni specifiche delle imprese;
- e. delle situazioni specifiche inerenti al mercato.

² Nella verifica dei costi, il Sorvegliante dei prezzi può parimente considerare i prezzi di base.

Sezione 5: Provvedimenti in caso di prezzi stabiliti o approvati dall'autorità

Art. 14

¹ Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.¹² Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi.

² L'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.

³ Nell'esaminare se un prezzo è abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici superiori.

Sezione 6: Provvedimenti in caso di altre Sorveglianze sui prezzi previste dal diritto federale

Art. 15

¹ I prezzi convenuti o quelli di un'impresa che domina il mercato, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall'autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.¹³

² L'autorità competente agisce secondo la presente legge per quanto compatibile con le finalità del disciplinamento speciale di sorveglianza.

^{2bis} L'autorità informa il Sorvegliante dei prezzi in merito ai giudizi dei prezzi cui essa deve procedere. Il Sorvegliante può proporre di rinunciare totalmente o parzialmente a un aumento di prezzo o di ridurre un prezzo mantenuto abusivamente.¹⁴

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 546 1805; FF **1995** I 389).

¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 546 1805; FF **1995** I 389).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 2092; FF **1990** I 81).

^{2ter} L'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.¹⁵

³ La procedura, la protezione giuridica e le conseguenze penali sono rette dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.

Sezione 7: Rapporti tra le indagini della Commissione della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi

Art. 16¹⁶

¹ La Commissione della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.

² Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l'esame del carattere abusivo dei prezzi convenuti o di quelli di imprese che dominano il mercato.

Sezione 8: Obbligo di informare, cooperazione e Segreto

Art. 17 Obbligo di informare

Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari.¹⁷ I terzi non sono tenuti a rivelare segreti di fabbrica o commerciali.

Art. 18 Cooperazione

Il Sorvegliante dei prezzi può esigere che i servizi e le autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche le organizzazioni dell'economia, cooperino alle sue ricerche e gli mettano a disposizione gli atti necessari.

Art. 19 Tutela del segreto

¹ Il Sorvegliante dei prezzi è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio.

² Non deve divulgare segreti commerciali.

¹⁵ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU **1991** 2092; FF **1990** I 81).

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 546 1805; FF **1995** I 389).

¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 546 1805; FF **1995** I 389).

Sezione 9: Protezione giuridica

Art. 20¹⁸ Principio

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 21 Diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori

Le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che, conformemente ai propri statuti, si dedicano alla protezione dei consumatori hanno diritto di ricorso.

Art. 22¹⁹

Sezione 10: Disposizioni penali

Art. 23 Applicazione di prezzi abusivi

¹ Chiunque, intenzionalmente,

- a. non procede a una riduzione di prezzi impostagli;
- b. aumenta un prezzo nonostante il divieto, oppure
- c. supera un prezzo stabilito in procedura amichevole,

è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

² Il tentativo è punibile.

Art. 24 Infrazioni all'obbligo di informare

Chiunque, intenzionalmente,

- a. disattende l'obbligo di informare (art. 17), o
- b. fornisce indicazioni false o incomplete,

è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 25 Applicabilità del diritto penale amministrativo

¹ Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974²⁰ sul diritto penale amministrativo.

² L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 137 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

¹⁹ Abrogato dall'all. n. 137 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

²⁰ RS **313.0**

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

¹ Il Sorvegliante dei prezzi e le autorità competenti (art. 15) sono incaricati dell'esecuzione della presente legge.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può segnatamente emanare disposizioni sulla coordinazione delle attività del Sorvegliante dei prezzi e delle autorità competenti (art. 15).²¹

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1986²²

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 1 81).

²² DCF del 16 apr. 1986.

